



<http://www.protezionecivile.fvg.it>



<http://www.centrometeo.com>

Rischio idrogeologico

NORMATIVA DI RIFERIMENTO



Dr. Chiara Calligaris

A.A. 2021-2022

calligar@units.it

www.aedilizia.com

D.P.C.M. 20 febbraio 2019

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-04-13&atto.codiceRedazionale=19A02410

Con il **D.P.C.M. 20 febbraio 2019** è stato approvato il **Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico**, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (c.d. *ProteggItalia*)

Secondo quanto indicato nel comma 3 dell'art. 1 del D.P.C.M. 20 febbraio 2019, tale piano (contenuto nell'allegato A al citato decreto) "persegue la formazione di un quadro unitario, ordinato e tassonomico, concernente l'assunzione dei fabbisogni, la ripartizione relativa ai suddetti ambiti e misure di intervento; la sintesi delle risorse finanziarie disponibili; la ripartizione dei carichi operativi e il piano delle azioni; il sistema di governance e delle collaborazioni istituzionali; il cronoprogramma delle attività; i risultati attesi, anche in termini di impatti e benefici sociali ed economici, una criteriologia più referenziata, conosciuta e maggiormente trasparente di selezione degli interventi; un sistema di reporting, monitoraggio e controllo di gestione, opportunamente potenziato, anche mediante alimentazione e integrazione delle banche dati esistenti". Lo stesso Piano è articolato "in una pluralità di programmi obiettivo facenti capo a ciascuna delle amministrazioni competenti, che dovranno trovare sintesi preventiva e periodica verifica successiva nel livello più alto di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" (comma 4). Negli allegati al piano sono esposti "il prospetto ricognitivo analitico delle risorse finanziarie complessive concernenti la materia, recante il quadro composito delle risorse allocate e complessivamente disponibili" (allegato B) e "un documento recante linee guida in materia di semplificazione dei processi, rafforzamento organizzativo e della governance" (allegato C).

In particolare l'allegato B evidenzia un ammontare di **risorse disponibili per il triennio 2019-2021 pari a circa 10,9 miliardi di euro**.

L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 20 febbraio 2019, prevede inoltre la predisposizione di un piano stralcio 2019 "recante elenchi settoriali di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza e indifferibilità, fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di 3 miliardi di euro".

D.P.C.M. 20 febbraio 2019

Allegato A

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-04-13&atto.codiceRedazionale=19A02410

(Allegato A)

Allegato A

PIANO NAZIONALE
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
IL RIPRISTINO E LA TUTELA DELLA RISORSA AMBIENTALE

Il presente Piano individua azioni immediatamente attuabili con le risorse e con la normativa prevista a legislazione vigente ed azioni a carattere programmatico che necessitano di interventi normativi ed eventuali ulteriori coperture finanziarie.

OGGI

An aerial photograph showing a town with numerous houses and buildings, many of which are surrounded by floodwater. In the background, a large reservoir or lake is visible, with some land areas submerged. The sky is clear and blue.

Dissesto idrogeologico, qualcosa si muove sul fronte politico: 262 milioni per 119 interventi

Eccoci un anno dopo a tirare le fila di queste sollecitazioni: il Green Deal ha rischiato una seria battuta d'arresto a causa della pandemia, ma d'altro canto quest'ultima ha evidenziato come, ormai, **la transizione verso un'economia verde è indifferibile**.

Tra le continue alluvioni, gli smottamenti all'ordine del giorno e, non ultima, la grande risonanza mediatica che ha avuto la tempesta Vaia dell'autunno 2018, finalmente l'occhio dell'**opinione pubblica ha concentrato il suo sguardo sul dissesto idrogeologico**, aggiungendo ulteriore **stimolo a istituzioni e mondo politico**, concretizzato oggi nel **Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico 2020** (Piano stralcio, DI 76/2020).

OGGI



Camera dei deputati
Servizio Studi
XVIII Legislatura

Dissesto idrogeologico

7 gennaio 2022

Le norme approvate nella legislatura in corso

Norme in materia di governance

Nella legislatura in corso, in seguito alla mancata riconferma della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, con il [D.L. 86/2018](#), i relativi compiti sono stati trasferiti al Ministero dell'ambiente.

Successivamente, l'[art. 40 del D.L. 109/2018](#) ha previsto l'istituzione di una **cabina di regia, denominata "Strategia Italia"** (a cui partecipa anche il Ministro dell'ambiente), avente il compito, tra gli altri, di verificare lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico e vulnerabilità sismica degli edifici pubblici.

Tale cabina di regia è stata istituita con il [D.P.C.M. 15 febbraio 2019](#).



OGGI

L'art. 4, comma 4, ultimo periodo, del [D.L. 32/2019](#), come riscritto dall'art. 9 del D.L. 76/2020, prevede che le **modalità e le deroghe previste per i c.d. commissari sblocca-cantieri** (disciplinati dal medesimo articolo 4), salvo le eccezioni previste per i procedimenti relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, nonché la possibilità di avvalersi di assistenza tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, **si applicano anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico.**

L'[art. 9 del D.L. 76/2020](#) reca (al comma 2) una modifica puntuale al comma 4 dell'art. 7 del D.L. 133/2014 – che consente ai Presidenti delle Regioni di avvalersi di vari soggetti per lo svolgimento di attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti dagli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 240, della legge 191/2009 – volta ad **estendere tale facoltà di avvalimento** anche alle medesime attività (di progettazione ed esecuzione) relative ad **interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali.**

Degne di nota sono inoltre le disposizioni recate dall'art. 36-ter del [D.L. 77/2021](#) che provvede, tra l'altro, ad introdurre la denominazione di **Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico** per i commissari aventi competenze in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, disciplinati da diverse normative, attribuendo ad essi la competenza degli interventi in tale ambito, indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Viene inoltre previsto che gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto al dissesto idrogeologico - ivi compresi quelli finanziabili tra le linee di azione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - siano qualificati come opere di preminente interesse nazionale, aventi carattere prioritario (commi da 1 a 3; i criteri di priorità sono stati modificati dal D.L. 152/2021, v. *infra*). Tali disposizioni (specifica il comma 20) non si applicano agli stati di emergenza di rilievo nazionale disciplinati dal Codice della protezione civile. Si prevede inoltre (comma 4) che il Ministro della transizione ecologica trasmetta una **relazione annuale al Parlamento**, entro il 30 giugno di ogni anno, contenente l'indicazione degli interventi di competenza dei Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione.

OGGI

3. I commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la piu' rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale di cui al comma 2, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di prioritarieta', ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni ((, *dei piani*)) di assetto idrogeologico e della valutazione del rischio a livello nazionale di cui all'[articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013](#), su un meccanismo unionale di protezione civile, nonche' del principio di non arrecare un danno significativo. Le strutture regionali preposte al rilascio di pareri e nulla osta, anche ambientali, per gli interventi di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico assumono le attivita' indicate dai commissari di Governo come prioritarie, se opportuno anche aggiornando il sistema di misurazione della performance con le modalita' di cui all'[articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#).